

## Circolare n. 93 del 22 Giugno 2018

CIGS e lavoratori in esubero: esodo facilitato con agevolazioni e assegno di ricollocazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la **circolare congiunta n. 11 del 07.06.2018** il Ministero del Lavoro e ANPAL hanno fornito alcuni **chiarimenti relativamente all'anticipazione dell'assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS**. Ci si riferisce, in particolare, alla **novità introdotta con legge di Bilancio 2018** che riconosce l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione ai lavoratori che rientrano in ambiti aziendali o professionali a rischio esubero che ne facciano richiesta all'ANPAL. Tra i principali chiarimenti forniti dalla circolare, segnaliamo **l'esclusione dall'ambito dell'istituto dei contratti di solidarietà**: qualora l'azienda abbia avuto accesso al trattamento di integrazione tramite contratto di solidarietà, i lavoratori non potranno richiedere l'anticipazione dell'assegno di ricollocazione. Si segnala, inoltre, che **ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua**. Possono accedere all'istituto, secondo la circolare in commento, i soli lavoratori che sono oggetto di sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro. Si deve dare atto che **la nuova disciplina agevola notevolmente l'allontanamento volontario del lavoratore a rischio esodo, sia attraverso dei servizi di supporto alla ricerca attiva (assegno di ricollocazione), sia attraverso la concessione di alcune agevolazioni**. Qualora, infatti, il datore di lavoro sia obbligato ad attivare l'istituto della CIGS, il lavoratore: *i)* potrà essere **assistito nella ricerca** di un nuovo impiego grazie all'assegno di ricollocazione; *ii)* potrà fruire di **un'esenzione IRPEF** per le somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro; *iii)* nel caso di accettazione di una nuova offerta di impiego, potrà **fruire di una quota dell'indennità spettante** (il datore di lavoro che assume, invece, **potrà beneficiare di uno sgravio contributivo**).

■ Brescia  
Via Creta, 78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

## Premessa

Con la **circolare n. 11 del 07.06.2018**, il Ministero del Lavoro e ANPAL hanno fornito alcune **indicazioni relativamente all'applicazione dell'assegno di ricollocazione nel caso di accesso da parte del datore di lavoro alla CIGS**. Come noto, infatti, l'applicazione del trattamento di integrazione straordinaria consente ai lavoratori in esubero di **accedere anticipatamente all'assegno di ricollocazione e ad alcune altre agevolazioni per incentivarne l'esodo**.

Con la **circolare n. 11/2018**, è stato precisato che:

- l'assegno di ricollocazione **non può essere riconosciuto** qualora la causale della CIGS sia la stipula di un **contratto di solidarietà**;
- nel caso di anticipazione dell'assegno di ricollocazione, il lavoratore può **legittimamente rifiutare una proposta di impiego**;
- possono accedere all'assegno di ricollocazione i lavoratori coinvolti nella **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**.

## Assegno di ricollocazione – in cosa consiste?

Ordinariamente, l'accesso all'assegno di ricollocazione può avvenire solamente nei confronti dei **percettori della NASPI**, la cui durata di disoccupazione eccede i **4 mesi**. Ai fini dell'accesso, quindi:

- il lavoratore deve aver **percepito almeno 4 mensilità della NASPI**;
- in deroga alla precedente, in caso di raggiungimento di un accordo in sede sindacale nelle procedure di CIGS per crisi / riorganizzazione aziendale, viene consentita la fruizione anticipata dell'assegno di ricollocazione;
- il soggetto beneficia del reddito d'inclusione (REI).

L'assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di **assistenza intensiva** nella **ricerca di lavoro** presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro **due mesi dalla data di rilascio dell'assegno** e ha una **durata di sei mesi, prorogabile** per altri sei nel caso **non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno**.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

Nei 14 giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento con la struttura, dovrà essere redatto un **programma di ricerca intensiva** e dovrà essere **assegnato al lavoratore un tutor**. Si segnala, inoltre, che la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato stipulato ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 150/2015. Il servizio ha una **durata di 180 giorni, prorogabile** di altri 180 giorni a discrezione del soggetto erogatore dei servizi. Il **servizio di assistenza** alla ricollocazione deve prevedere:

#### SERVIZIO DI ASSISTENZA

- I** L'affiancamento di un tutor al soggetto.
- II** Il **programma di ricerca intensiva** della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa.
- III** L'assunzione dell'onere del disoccupato di **svolgere le attività individuate dal tutor**.
- IV** L'assunzione dell'onere del disoccupato di **accettare un'offerta di lavoro congrua**.
- V** L'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di **comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato**, da parte della persona interessata, di **svolgere una delle attività individuate dal tutor**, o di una **offerta di lavoro congrua**, al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 150/2015 (che prevedono la sospensione della NASPI o la sua interruzione).
- VI** La **sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova**, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

#### I chiarimenti della circolare sull'anticipo dell'assegno di ricollocazione

Secondo quanto chiarito dalla circolare in commento, la modifica introdotta con Legge di Bilancio 2018 prevede che la **procedura di consultazione sindacale** finalizzata all'attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con **l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero**.

**Resta escluso il ricorso all'accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.**

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, **il verbale relativo alla procedura di consultazione** per il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale **dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l'accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione.**

## Osserva

L'accordo di ricollocazione, si segnala, dovrà essere **redatto secondo il modello allegato alla circolare.**

Allegato al verbale di Accordo  
per il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale  
sottoscritto in data \_\_\_\_\_ tra l'azienda \_\_\_\_\_ e le organizzazioni  
sindacali \_\_\_\_\_

"Accordo di ricollocazione ai sensi dell'art.24bis del d.lgs. 148/2015"

ESTREMI DELL'ACCORDO PER IL RICORSO ALLA CIGS
Denominazione Azienda:
Codice fiscale / Partita IVA:
Verbale di accordo sottoscritto in data:
Causale concessione CIGS: <input type="checkbox"/> riorganizzazione aziendale <input type="checkbox"/> crisi aziendale
Periodo per il quale è stata richiesta la CIGS: dal _____ al _____
Numero massimo di lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale:

Le parti, visti:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";
- l'art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, introdotto dall'art. 1, comma 136, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, dispone che la procedura di consultazione cui è tenuta l'impresa ai fini della concessione dell'intervento straordinario possa concludersi con un accordo, che preveda un apposito piano di ricollocazione con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero;
- la Delibera n. 14 del 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione di ANPAL ha approvato il documento "Modalità operative dell'assegno di ricollocazione",

non prevedendo l'azienda il completo recupero occupazionale, convengono di ricorrere all'**Assegno di ricollocazione** di cui l'art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, per gli ambiti e i profili professionali di seguito specificati e quantificati.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

## Come si procede operativamente?

In fase di prima applicazione, il Ministero ed ANPAL ritengono che **fino al 30.09.2018 l'accordo di ricollocazione risulti distinto** (nonché temporalmente successivo) **dal verbale di consultazione**. In quest'ultimo caso **le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l'Istituzione competente** (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione).

In entrambi i casi l'accordo è trasmesso all'ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione condivide con l'ANPAL l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

## La richiesta del lavoratore

Ai sensi del citato articolo 24-bis *"I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi"* di CIGS.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che *"Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale."*

Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione sono, pertanto, **i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero**. La domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione deve essere presentata, **entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione**, con le modalità indicate dall'ANPAL. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS. L'ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all'ordine cronologico di presentazione.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

## Accettazione / rifiuto della proposta di impiego

Secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 24-bis sopra citato, ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione **non si applica invece l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all'integrazione salariale percepita.**

## Ulteriori benefici collegati all'esodo del lavoratore

La legge di Bilancio 2018, oltre ad aver previsto la fruizione anticipata dell'assegno di ricollocazione nel caso di riorganizzazione e crisi aziendale, ha introdotto alcune ulteriori agevolazioni nel caso in cui il lavoratore trovi nuova occupazione. Per effetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015, il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione, **accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore** - la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere - può beneficiare **dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento** per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il lavoratore, inoltre, può beneficiare di un **contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.**

### Osserva

Non essendo specificato il contrario, si ritiene che la fruizione del contributo possa avvenire contemporaneamente alla percezione della retribuzione prevista per il nuovo impiego senza alcuna forma di riduzione o compensazione.

### INCENTIVI PER IL LAVORATORE

#### Esenzione IRPEF

Esenzione sugli emolumenti percepiti in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

#### CIGS non goduta

Il lavoratore può fruire di un contributo pari al 50% del trattamento CIGS non ancora fruito.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma



**Al datore di lavoro che assume il lavoratore**, invece, è riconosciuto - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con **esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL**, nel **limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- **18 mesi**, in caso di assunzione con **contratto a tempo indeterminato**;
- **12 mesi**, in caso di assunzione con contratto a **tempo determinato**. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga **trasformato in contratto a tempo indeterminato**, il beneficio contributivo spetta per ulteriori **6 mesi**.

#### SGRAVIO CONTRIBUTIVO

<b>Misura sgravio</b>	50% premi e contributi
<b>Misura massima</b>	4.030 euro annui
<b>Durata</b>	18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
	12 mesi assunzioni a tempo determinato
	+6 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato

■ Brescia  
Via Creta, 78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma